

PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE PER IL MONITORAGGIO GEOFISICO DEI TERRENI RELATIVI  
ALLE ATTIVITÀ DI BONIFICA DELLE DISCARICHE ABUSIVE SUL TERRITORIO NAZIONALE DI  
CUI ALLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA DEL 2 DICEMBRE  
2014

TRA

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI  
ALL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI SUL  
TERRITORIO NAZIONALE

IN PERSONA DEL COMMISSARIO, GEN. B. CC GIUSEPPE VADALÀ  
CON SEDE PRESSO IL COMANDO UNITÀ TUTELA FORESTALE AMBIENTALE E  
AGROALIMENTARE IN VIA CARDUCCI, 5 - 00187 ROMA

E

INGV

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA  
IN PERSONA DEL PRESIDENTE PROF. CARLO DOGLIONI  
CON SEDE IN VIA DI VIGNA MURATA, 605 - 00143 ROMA

## VISTI

gli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma della Costituzione, relativi all'esercizio del potere sostitutivo del Governo;

l'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, relativo all'esercizio del potere sostitutivo del Governo nei casi di mancata attuazione di atti dell'Unione europea;

gli articoli 196 e 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contenente "Norme in materia ambientale";

altresì, l'articolo 250 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede, tra l'altro, che "Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di proprietà fissato dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica";

la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, nella causa C-196/13, con la quale la Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza del 26 aprile 2007 nella causa C-135/05, e venendo meno agli obblighi di cui all'articolo 260, paragrafo 1, del TFUE, è stata condannata a versare alla Commissione europea, a partire dal giorno della pronuncia e fino alla data di esecuzione della citata sentenza C-135/05, una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre, in un importo iniziale fissato in euro 42.800.000, dal quale saranno detratti euro 400.000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi, ed euro 200.000 per ogni altra discarica contenente rifiuti non pericolosi, messe a norma conformemente alla medesima sentenza;

la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 24 marzo 2017, vistata e registrata dai competenti organi di controllo, con la quale il Generale di Brigata dei carabinieri Giuseppe Vadalà, è stato nominato, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Commissario straordinario con il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa delle discariche abusive segnalate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

considerata la necessità di implementare l'analisi conoscitiva dei singoli siti, la relativa caratterizzazione e le analisi di rischio attraverso un continuo monitoraggio da adottare per la bonifica dei siti, la legalità dei contesti in cui realizzare tali azioni, sul territorio nazionale relativi ai 51 siti di discarica abusivi affidati all'azione del Commissario di Governo;

considerato che è accertato da tempo dalle numerose inchieste giudiziarie svolte che il settore dei rifiuti, dei lavori e dei movimenti terra e quello delle bonifiche connesse è uno di quelli a maggior rischio, specialmente nelle Regioni del Sud Italia e in Campania, per infiltrazioni della criminalità di tipo associativo semplice e di tipo mafioso e che per questo anche la fase di regolare caratterizzazione, delle analisi chimico fisiche per

valutare le soglie di rischio dei singoli componenti e il continuo monitoraggio del territorio, sono attività propedeutiche e essenziali a una corretta bonifica dei siti e esecuzione delle opere da realizzare;

considerato che presso l'INGV sono presenti ricercatori e tecnologi che possono fornire una efficace collaborazione alle attività del Commissario, mettendo a disposizione strumentazione scientifica all'avanguardia;

considerato che l'INGV offre garanzie di competenza professionale e attrezzature adeguate per attività tecnico-scientifiche finalizzate all'individuazione di rifiuti interrati e di forme di inquinamento sotterraneo, operando in questo settore dal 1994 su tutto il territorio nazionale;

considerato quindi che per corrispondere a tale esigenza risulta strategico instaurare, attraverso lo strumento specifico convenzionale, una formale collaborazione con l'INGV finalizzata all'effettuazione di indagini geofisiche nei siti da bonificare;

considerata la necessità di promuovere, incentivare e diffondere le buone pratiche di collaborazione fra gli Organi istituzionali finalizzate all'innovazione, alle conoscenze e alla tutela dell'ambiente e del territorio per migliorare il servizio alla collettività, attraverso la restituzione ai cittadini delle porzioni di territorio manomesse per essere utilizzate un tempo come discariche non conformi e irregolari alla normativa europea e nazionale;

si conviene quanto segue

#### Art. 1 Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

#### Art. 2 Oggetto dell'Accordo

1. Il presente accordo ha lo scopo di realizzare un'azione incisiva e continuativa di collaborazione dei soggetti istituzionali coinvolti, nel rispetto delle relative competenze, per la salvaguardia dell'ambiente e del territorio, per la promozione della sostenibilità nelle attività di bonifica delle discariche abusive sul territorio nazionale, per migliorare le buone pratiche di bonifica e messa in sicurezza con particolare riguardo ai protocolli di analisi da seguire e da adottare, di cui alla Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 2 dicembre 2014 e per l'implementazione della legalità in tale settore d'intervento.

2. La collaborazione è volta ad ottenere la più alta sinergia nell'operato congiunto delle Istituzioni sottoscrittrici del presente protocollo e, conseguentemente, la più ampia efficacia delle azioni intraprese in attuazione degli atti citati in premessa per la bonifica dei siti di discarica.

3. L'accordo ha altresì la finalità di promuovere le migliori pratiche di collaborazione e condivisione fra gli Organi istituzionali coinvolti finalizzate all'innovazione, al miglioramento delle conoscenze e alla tutela dell'ambiente e del territorio per restituire ai cittadini porzioni importanti di territorio manomesse per essere utilizzati in siti di discariche non conformi.

### Art. 3 Impegni delle parti

Nell'ambito della collaborazione stabilita dal presente Protocollo è previsto:

- 1) lo scambio di informazioni tra l'INGV e l'Ufficio del Commissario nei casi in cui ricorrono i temi di cui all'art. 2 nel rispetto delle reciproche competenze e organizzazioni al fine di ottimizzare le rispettive azioni a difesa del patrimonio ambientale e territoriale manomesso e soggetto a bonifica nei siti assegnati al Commissario sul territorio nazionale e per migliorare l'azione di legalità complessiva nell'esecuzione dei lavori di bonifica da effettuare;
- 2) l'esecuzione, da parte dell'INGV, di indagini geofisiche nei siti da bonificare dove queste sia utili per migliorare la conoscenza dell'assetto del sottosuolo, per l'individuazione di interramenti di rifiuti e di eventuali forme di inquinamento sotterraneo;
- 3) il coordinamento delle attività soprattutto nei casi di particolare necessità e attenzione;
- 4) la messa a punto di buone pratiche reciproche che potranno essere utili all'intervento per futuri e analoghi casi di bonifica;
- 5) la realizzazione di strumenti e attività di comunicazione, educazione e sensibilizzazione sui temi della legalità, della sicurezza ambientale nelle scuole e nelle Università;
- 6) attività di formazione comune.

### Art. 4 Responsabili dell'accordo

I referenti per l'attuazione del presente Protocollo sono di seguito indicati:

Per l'Ufficio del Commissario: Cap. Nino Tarantino, responsabile per gli aspetti tecnici dei siti da bonificare

Per l'INGV: Dott. Marco Marchetti, responsabile per le tecniche geofisiche di esplorazione del sottosuolo

Tutte le comunicazioni relative all'esecuzione del presente Protocollo si considereranno validamente effettuate se in forma scritta (per lettera, fax, e-mail etc.) ed indirizzate ai soggetti indicati nel presente articolo.

L'INGV e l'Ufficio del Commissario avranno cura di coordinare le attività di esecuzione della presente Convenzione.

Art. 5  
Strumenti per l'attuazione dei protocolli

Le modalità e i termini sulla base dei quali attivare il rapporto di collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente art. 3 nonché le spese, comprese quelle di viaggio/trasferita per il personale coinvolto nei rilevamenti geofisici saranno oggetto di specifiche prestazioni di servizi da stipulare di volta in volta fra la parti.

Art. 6  
Copertura Assicurativa

L'Ufficio del Commissario e l'INGV garantiscono la copertura assicurativa del rispettivo personale che, in virtù della presente convenzione, verrà impiegato per l'esecuzione delle attività.

Art. 7  
Validità

La durata del presente Protocollo è di ventiquattro (24) mesi dalla data della sottoscrizione e può essere rinnovata tramite consenso di entrambe le parti fino alla conclusione delle attività di bonifica

Art. 8  
Recesso

Ciascuna Parte può recedere dal Protocollo d'Intesa mediante comunicazione scritta da notificare all'altra Parte con preavviso di almeno tre mesi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o posta elettronica certificata (PEC).

Art. 9  
Spese ed oneri fiscali

La presente convenzione sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Art. 10  
Norme applicabili

Per quanto non espressamente disposto nella presente convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Art. 11  
Domicilio

Ai fini e per tutti gli effetti del presente Protocollo d'Intesa, i contraenti eleggono il proprio domicilio: l'INGV in Via di Vigna Murata n.605-00143 Roma e l'Ufficio del Commissario in Via Carducci n.5-00187 Roma.

Art. 12  
Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione della presente Convenzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, li \_\_\_\_\_

Per l'INGV  
Il Presidente  
Prof. Carlo Doglioni

Per l'Ufficio del Commissario  
Il Commissario  
Gen. B. CC Giuseppe Vadalà